

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI TORINO E CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA) PER LO
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO E RICERCA PREVISTO DAL CORSO DI
DOTTORATO NAZIONALE IN "FOOD SYSTEM" E PER IL COFINANZIAMENTO DELLA
BORSA DI DOTTORATO**

TRA

Il Dottorato Nazionale in "Food System" (ciclo 40°) dell'Università di Torino (di seguito detto "Il Dottorato") e l'Università di Torino, Dipartimento di "Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari" (di seguito detto "Il Dipartimento") con sede legale in Largo Braccini 2, Grugliasco (TO) CAP 10095, sede amministrativa del Dottorato, C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, rappresentati da:

- a) Prof. Luca Simone Cocolin – in qualità di Coordinatore del Corso di Dottorato Nazionale di Ricerca in "Food System", nato a (), il ;
- b) Prof. Andrea Schubert – Direttore del Dipartimento, nato a il individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità", emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/9/2024;
- c) Dott.ssa Elisa Rosso - Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato "CREA"), codice fiscale 97231970589 – Partita I.V.A. 08183101008, con sede legale in via della Navicella, 2/4, 00184 Roma, rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi, nato a il , in qualità di Rappresentante Legale, a ciò autorizzato alla stipula della presente convenzione.

PREMESSO CHE

- l'Università di Torino intende creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio favorendo dinamiche di interazione ed integrazione tra la ricerca universitaria e lo sviluppo delle imprese ed enti esterni;
- la Missione 4 Componente 2 Investimento 3.3 del PNRR prevede l'erogazione di n. 13.292 (tredicimiladuecentonovantadue) nuove borse di dottorato innovativo che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese per l'Anno Accademico (A.A.) 2023/2024 e per l'Anno Accademico (A.A.) 2024/2025;
- l'art. 21 del Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca stabilisce la possibilità per il dottorando di operare presso altre strutture

idonee individuate dal Collegio, fermi restando i compiti e le responsabilità del/della supervisore designato/a;

- il corso di Dottorato Nazionale di Ricerca in “Food System”, all’interno della Scuola di Dottorato di Ateneo, ciclo XL (a.a. 2024/2025), ha una durata di 3 anni;
- l’Ente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di cui sopra, e in particolare nell’ambito della tematica dal titolo “Pratiche enologiche innovative per adattare il processo di vinificazione e conservazione dei vini alla diversa composizione delle uve dovuta al cambiamento climatico” (il cui referente scientifico è il Prof. Luca Rolle) finanziata con dotazione a valere sul PNRR;

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. L’Ente è disponibile a concordare con il Dottorato l’accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, del dottorando/a immatricolato/a al XL ciclo del Dottorato triennale dell’Università di Torino e vincitore dell’assegnazione di borsa a valere sul PNRR, lo svolgimento di un periodo di studio e ricerca della durata¹ di n.18 mesi, anche non continuativi, nell’arco del triennio, previsto dal Dottorato stesso e che dovrà svolgersi durante la durata legale del Dottorato stesso.
2. L’Ente cofinanzia la borsa di studio per un importo pari a € 23.758,98 assegnata al dottorando ospitato presso le proprie strutture per lo svolgimento del periodo di studio e ricerca.

Articolo 2 - Finalità e contenuti del periodo di studio e ricerca e modalità di svolgimento

1. Il periodo di studio e ricerca in azienda sarà definito di comune accordo tra l’Ente ed il Collegio Docenti, entro n. 6 mesi dall’inizio legale del dottorato e sarà regolato da un accordo specifico nel quale saranno indicati il titolo del progetto di ricerca, la descrizione del progetto formativo e di ricerca affidato al/alla dottorando/a, il/la supervisore universitario/a e il/la tutor aziendale.
2. Il Dottorato e l’Ente si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a predisporre la documentazione necessaria per l’avvio, lo svolgimento e la conclusione del periodo di studio e ricerca.
3. Il periodo di studio e ricerca in azienda potrà svolgersi presso la sede legale e/o presso eventuali sedi operative dell’Ente, in conformità con quanto previsto nel progetto di ricerca del/della dottorando/a e in conformità alle esigenze formative del Dottorato.
4. L’Ente si riserva di richiedere al dottorando, come condizione per il suo accesso, l’espressa accettazione delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione e degli obblighi di confidenzialità derivanti dalla sua presenza presso l’Ente CREA.
5. Il periodo di studio e formazione svolto in Ente non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

¹ La durata del periodo di studio e ricerca in impresa va da un minimo di 6 ad un massimo di 18 mesi, anche non continuativi, nell’arco di un triennio.

Articolo 3 - Modalità didattiche

1. La formazione dei/delle dottorandi/e è sotto la responsabilità dell'Università ed i/le dottorandi/e saranno assistiti, nella propria attività, da un/a supervisore assegnato/a dal Collegio Docenti, affiancato da un/a Tutor designato/a dall'Ente e responsabile della supervisione dell'attività svolta dai/dalle dottorandi/e presso quest'ultima.
2. Ogni anno il Collegio dei Docenti, acquisita la relazione sulle attività svolte dai/dalle dottorandi/e ed il giudizio dei supervisori, decide sull'ammissione dei/delle dottorandi/e all'anno successivo o all'esame finale. Qualora i/le dottorandi/e non siano ammessi all'anno successivo e/o all'esame finale, saranno considerati decaduti dal corso di Dottorato di Ricerca.
3. L'esame finale si svolgerà secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca.

Articolo 4 - Cofinanziamento borsa di dottorato

1. L'Ente si impegna a cofinanziare la borsa di studio per la frequenza del Dottorato Nazionale di Ricerca in Food System ciclo 40°, della durata di 3 anni, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino, per un totale di €² 23.758,98.
2. L'Ente, pertanto, si impegna a versare al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari la somma di € 23.758,98, nei 30 giorni che precedono l'inizio del periodo di studio e ricerca presso l'Ente.
3. L'Ente si impegna, inoltre, a garantire il pagamento degli eventuali adeguamenti della borsa per l'elevazione dell'importo netto o per sopravvenuti inasprimenti fiscali solo in relazione alla quota di borsa cofinanziata, effettuando il versamento delle somme necessarie entro trenta (30) giorni dalle relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria.
4. L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al dottorando/a regolarmente immatricolato/a al Corso di Dottorato e assegnatario della borsa a valere sul PNRR, in possesso dei prescritti requisiti di legge nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo dell'Università di Torino di corrispondere la borsa all'assegnatario/a, ovvero in caso di mancata corresponsione di parte dei ratei della borsa di studio, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme versate dall'Ente e non utilizzate, nonché le modalità dell'eventuale prosecuzione del rapporto convenzionale.

Articolo 5 - Accesso alle strutture

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna parte consentirà al/alla dottorando/a l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

² Il costo annuo della borsa di dottorato 40° ciclo dell'Università di Torino, (comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e del budget di ricerca mensile per attività di ricerca in Italia e all'estero) è attualmente di Euro 17.500,00.

2. Il/La dottorando/a, in virtù della presente convenzione, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 6 – Polizze assicurative e infortuni

1. L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività connesse al corso di dottorato, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.
2. L'Ente si impegna all'attivazione di una polizza di idonea copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza e Proprietà intellettuale

1. Per "informazione confidenziale" si intende qualsiasi informazione come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un dato, una conoscenza, un trovato, brevettabile o non brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), aziendale o commerciale di una delle Parti, che sia segreta, trattata come tale. Le Informazioni Confidenziali potranno essere comunicate all'altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, e dovranno essere chiaramente identificate e considerate come "Confidenziali" dal Ricevente.
2. Le informazioni confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di ricerca; pertanto, non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, dalla Parte che le riceve. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
3. Ciascuna Parte s'impegna per n. 5 anni a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte di cui sia eventualmente entrata in possesso.
4. In nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione e/o rivelazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte che le ha rivelate, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo o la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.
5. Le conoscenze pregresse rimangono di proprietà della Parte che le ha messe a disposizione per lo svolgimento delle attività del progetto di ricerca e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte dell'altra Parte. Ciascuna Parte potrà rifiutare l'accesso alle proprie conoscenze pregresse qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento del progetto.
6. Qualora i risultati della ricerca siano brevettabili, le parti coinvolte nel progetto di ricerca (e per l'Università di Torino eventualmente anche i dottorandi) disciplineranno con un accordo separato (cd.

Regolamento di comunione) l'eventuale gestione in comune dei diritti di proprietà industriale, disciplinando, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:

- quote di titolarità del brevetto;
- ripartizione dei costi di deposito, di estensione internazionale e di mantenimento;
- gestione amministrativa;
- gestione delle concessioni in licenza/cessioni;
- cessione quota;
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari scioglimento comunione.

I membri del gruppo di ricerca che identifichino risultati della ricerca brevettabili, o tutelabili attraverso altre privative industriali, informeranno immediatamente l'Ente e l'Università.

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi è in ogni caso garantito il diritto del/degli autore/inventore ad essere citato/i in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa industriale.

8. Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, l'Ente si impegna, nel caso sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale, a concedere all'Università il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni, relative alle invenzioni, per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca/didattica interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto ed eventualmente il successivo periodo di segretezza.

9. Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando e ai docenti coinvolti nella ricerca la pubblicazione dei propri lavori, previa approvazione, da parte dell'Ente dei contenuti degli stessi da presentare per iscritto nel termine di 30 giorni nonché la discussione della tesi di dottorato. Trascorso tale termine senza risposta scritta dell'Ente, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non potrà essere irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modifiche di parte delle informazioni contenute, l'Università di Torino si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste dell'Ente.

10. Il deposito, la segnalazione e la riproduzione della Tesi saranno effettuate in conformità alle disposizioni dell'Università di Torino.

Articolo 8 - Durata

1. La presente convenzione ha la durata di 36 mesi a partire dall'inizio effettivo del periodo di studio e ricerca presso l'Ente da parte del dottorando.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento al Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca. al "Regolamento di Ateneo dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale" e alla relativa normativa nazionale in vigore.

Articolo 9 - Trattamento dati

1. Le Parti riconoscono e accettano di agire quali autonomi Titolari del trattamento dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali saranno trattati esclusivamente per la realizzazione delle rispettive finalità previste all'interno della presente Convenzione.
2. Le Parti, si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di

trattamento dei dati personali, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad attivare le necessarie procedure, per autorizzare i soggetti che hanno accesso ai dati personali di propria competenza, fornendo loro adeguate istruzioni.
4. I dati personali potranno essere comunicati per l'adempimento di specifici obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con le finalità della presente Convenzione.
5. I dati saranno conservati per il periodo legato all'esecuzione della presente Convenzione, il trattamento successivo sarà effettuato per finalità legate agli adempimenti amministrativi e ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
6. Ciascun Titolare si impegna a fornire ai soggetti interessati adeguata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR per le parti di rispettiva competenza. I soggetti interessati al trattamento sono: studenti, professori, ricercatori.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare, nei limiti delle rispettive competenze, nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Articolo 10 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro esclusivo competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione.

Articolo - 11 Spese

1. Le spese di bollo inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese del richiedente.

Torino, il _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Coordinatore del Corso di Dottorato

Prof. Luca Simone Cocolin

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (sede amministrativa del Dottorato)

Prof. Andrea Schubert

La Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

Dott.ssa Elisa Rosso

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

Il Legale Rappresentante

Prof. Andrea Rocchi